RACCOMANDAZIONE N. 3118/94/CECA DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

relativa alla sorveglianza comunitaria preventiva delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, originari di paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74,

considerando che, con la raccomandazione n. 85/94/CECA [1], la Commissione ha sottoposto a sorveglianza comunitaria le importazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che, date le attuali condizioni dell'industria siderurgica, tale sorveglianza comunitaria preventiva continua ad essere necessaria per fornire dati statistici che consentano una rapida analisi dell'andamento delle importazioni;

considerando che la creazione del mercato unico implica l'uniformazione delle formalità che devono essere espletate dagli importatori comunitari indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci;

considerando che i documenti d'importazione rilasciati nell'ambito del sistema di sorveglianza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati;

considerando che il rilascio dei documenti d'importazione, pur essendo soggetto a condizioni uniformi a livello comunitario, è affidato alle amministrazioni nazionali,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio elencati nell'allegato I e originari di paesi terzi che non sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) è subordinata al rilascio di un documento d'importazione.

2. Il documento d'importazione o la licenza (autorizzazione all'importazione) sono rilasciati dalla competente autorità degli Stati membri, gratuitamente e per tutte le quantità richieste, immediatamente dopo la ricezione della domanda e comunque entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda stessa debitamente compilata da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

3. L'applicazione del paragrafo 2 non pregiudica la presa in considerazione di eventuali limiti quantitativi della Comunità né le eventuali decisioni prese nel quadro di un accordo o della gestione di un contingente.

4. Il documento d'importazione o la licenza rilasciati da una delle autorità menzionate nell'allegato II sono validi in tutta la Comunità.

5. La domanda dell'importatore deve riportare i dati previsti dall'articolo 2, paragrafo 1. L'utilizzo del modello figurante nell'allegato III è obbligatorio quando l'immissione in libera pratica è prevista in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il documento d'importazione o la licenza.

6. Fatte salve eventuali modifiche del regime d'importazione in vigore o delle decisioni prese nel quadro di un accordo o della gestione di un contingente,

— il periodo di validità del documento d'importazione o della licenza è fissato a quattro mesi;

— i documenti d'importazione o le licenze non utilizzati o utilizzati parzialmente incompleti possono essere rinnovati.

Articolo 2

1. Nella domanda dell'importatore devono essere indicati i seguenti dati:

a) nome e indirizzo dello speditore;

b) nome e indirizzo completo dell'importatore (destinatario);

c) designazione precisa delle merci e indicazione del codice o dei codici della nomenclatura combinata della comunità;

d) paese d'origine;

e) paese di provenienza;

f) peso netto per voce della nomenclatura combinata della Comunità;

g) valore cif alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata della Comunità;

h) stato di seconda scelta o declassato del o dei prodotti in questione [2];

i) periodo e luogo o luoghi di sdoganamento previsti.

[1] GU n. L 17 del 20. 1. 1994, pag. 1.

[2] In conformità dei criteri di cui alla GU n. C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 4.

2. L'importatore deve precisare se la sua domanda riguarda una fornitura per la quale ha già presentato una precedente domanda.

3. L'importatore deve certificare che la sua domanda è esatta e presentare una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura proforma e/o, nei casi in cui le merci non siano acquistate, direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dallo stabilimento produttore.

Articolo 3

Qualora un accordo tra la Comunità e un paese terzo lo preveda, per l'importazione nella Comunità dei prodotti CECA contemplati può anche essere richiesta una licenza d'esportazione rilasciata dalle autorità del paese in questione. L'elenco dei paesi interessati da tali accordi, con la data di entrata in vigore di questi ultimi, è pubblicato e aggiornato sotto forma di allegati della presente raccomandazione.

Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera g) non preclude l'immissione in libera pratica se il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera quello indicato nel documento d'importazione.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) non preclude l'immissione in libera pratica se la quantità dei prodotti presentati all'importazione supera complessivamente di una percentuale inferiore al 5 % quella menzionata nel documento o nella licenza d'importazione.

3. Quando l'immissione in libera pratica è prevista in uno Stato membro diverso da quello che ha emesso il documento d'importazione o la licenza, l'autorità emittente trasmette direttamente l'autorizzazione d'importazione, accompagnata dalla domanda di cui all'articolo 1, paragrafo 5, all'ufficio licenze dello Stato membro d'importazione. Se necessario, tale ufficio visterà o confermerà automaticamente l'autorizzazione rilasciata dall'autorità emittente. L'autorizzazione sarà poi trasmessa immediatamente al servizio doganale del luogo d'importazione previsto.

4. Le domande di documenti d'importazione o di licenze, come pure le licenze stesse, hanno carattere riservato. Esse sono note unicamente alle autorità competenti ed al richiedente.

Articolo 5

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese, i quantitativi e i valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati documenti d'importazione o licenze nel mese precedente, fornendo i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da c) a h) contenuti nelle domande degli importatori.

2. Gli Stati membri indicano le anomalie o frodi eventualmente constatate e, ove opportuno, precisano su quale base hanno rifiutato di concedere un documento di importazione o una licenza.

Articolo 6

La presente raccomandazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Essa è applicabile fino al 31 dicembre 1995.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11

7203 90 00

7204 50 10
7204 50 90

7206 10 00
7206 90 00

7207 11 11
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7208 31 00
7208 32 10
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7208 90 10

7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39

7211 11 00
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 21 00
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7211 90 11

7212 10 10
7212 10 91
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7213 10 00
7213 20 00
7213 31 20
7213 31 81
7213 31 89
7213 39 10
7213 39 90
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 20
7213 50 81
7213 50 89

7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 20
7214 40 51
7214 40 59
7214 40 80
7214 50 10
7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90
7214 60 00

7215 90 10

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 90 10

7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7218 90 50

7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19

7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31

7221 00 10
7221 00 90

7222 10 11
7222 10 19
7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30

7224 10 00
7224 90 01
7224 90 05
7224 90 08
7224 90 15
7224 90 31
7224 90 39

7225 10 10
7225 10 91
7225 10 99
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7225 50 10
7225 50 90
7225 90 10

7226 10 10
7226 10 31
7226 10 39
7226 20 20

7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 99 20

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7301 10 00

ALLEGATO II

UFFICI DELLE LICENZE DEGLI STATI MEMBRI

BELGIO

Ministère des affaires économiques
Office central des contingents et licences
rue J. A. De Mot 24-26
B-1040 Bruxelles
Telefax : 32-2/230 83 22

Ministerie van Economische Zaken
Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen
J.-A. De Motstraat 24-26
B-1040 Brussel
Telefax : 32-2/230 83 22

SPAGNA

Ministerio de Comercio y Turismo
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Telefax : 34-1/563 18 23

GRECIA

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Διεύθυνση Ρυθμιστικών Θεμάτων
Εξωτερικού Εμπορίου
Μητροπόλεως 1, Πλατεία Συντάγματος
GR-10557 Αθήνα
Telefax : 30-1/323 43 93

GRAN BRETAGNA

Department of Trade and Industry, North East
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
UK-Billingham, Cleveland
TS23 2NF
Telefax : 44-642/53 35 57

IRLANDA

Department of Trade and Industry
Trade Regulation Branch
Frederick Building, Setanda Centre
South Frederick Street
IRL-Dublin 2
Telefax : 353-1/679 57 10

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Telefax : 43-1/715 83 47

DANIMARCA

Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Telefax : 45-87 20 40 77

GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01
Postfach 5171
D-65762 Eschborn 1
Telefax : 49-61/96 40 42 12

FRANCIA

Ministère de l'industrie
Seribe
3-5, rue Barbet-de-Jouy
F-75353 Paris 07 SP
Telefax : 33-1/43 19 43 69

PAESI BASSI

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30.003, Engelse Kamp 2
NL-9722 AX Groningen
Telefax : 31-50/26 06 98

PORTOGALLO

Direcção-Geral do Comércio Externo
Av. da República, 79
P-1000 Lisboa
Telefax : 351-1/79 32 210

ITALIA

Ministero per il Commercio estero
D.G. Import-export, Division V
Via Boston
I-00144 Roma
Telefax : 39-6/59 93 26 36 ; 59 93 26 37

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Telefax : 352/46 61 38

FINLANDIA

National Board of Customs
Annankatu 12 A
FIN-00120 Helsinki
Telefax : 358-0/614 27 64

SVEZIA

Swedish National Board of Trade
Box 1209
S-11182 Stockholm
Telefax : 46-8/20 03 24

ALLEGATO III

COMUNITÀ EUROPEA **LICENZA D'IMPORTAZIONE**

1

Originale per il destinatario

1

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Periodo contingentale

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC)

11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente

12. Cauzione/garanzia (se del caso)

13. Indicazioni aggiuntive

14. Visto dell'autorità competente

Data :

Firma Timbro

15. IMPUTAZIONI
Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta.

COMUNITÀ EUROPEA **LICENZA D'IMPORTAZIONE**

2

Esemplare per l'autorità competente

2

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Periodo contingentale

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC)

11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente

12. Cauzione/garanzia (se del caso)

13. Indicazioni aggiuntive

14. Visto dell'autorità competente

Data :

Firma Timbro

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta.